



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determina di settore n. 62 del 21-03-2016

(n. 325 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: RICORSO PROMOSSO DALLA SOCIETA' ITALIANA DRAGAGGI S.p.A. DINANZI AL TAR ABRUZZO - SEZ. DISTACCATA DI PESCARA CONTRO IL COMUNE DI ORTONA. NOMINA LEGALE DELL'ENTE AVV. MINIERO VITTORIO.

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 82 del 23-09-2015, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2015, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015/2017;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 213 del 12-10-2015 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2015;

VISTO che, con Decreto del Ministero dell'Interno 28 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31.03.2016;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

OSSERVATO, altresì, che l'articolo 11, comma 17, del d.lgs. n. 118/2011 stabilisce che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2016 le Regioni e gli Enti Locali gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015 - 2017 per l'annualità 2016, riclassificati secondo i nuovi schemi c.d. armonizzati: inoltre dal 2016 risulta integralmente applicabile la rinnovata disciplina dell'esercizio provvisorio, recata dal nuovo testo dell'articolo 163 sopra citato, in quanto il comma 16 del citato art. 11 consentiva di applicare, in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisorio, la relativa disciplina vigente nel 2014 solo nell'anno 2015;

PREMESSO che con atto notificato in data 04.03.2016, prot.6254/2016 la Società Italiana Dragaggi S.p.A. ha proposto ricorso amministrativo contro il Comune di Ortona nonché nei confronti della La Dragaggi s.r.l. e delle Nuova Co.Ed.Mar. s.r.l. dinnanzi al TAR Abruzzo - Sez. distaccata di Pescara al fine di ottenere l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, del provvedimento di aggiudicazione definitiva n.2777 datato 28.01.2016 in favore della RTI La Dragaggi s.r.l. - Mariter s.r.l. - Sapir Engineering s.r.l. nonché della relativa nota del Comune di Ortona adottata ex art.79, co. V, D. Lgs163/2006, dei verbali di gara e criteri della Commissione giudicatrice, dei verbali sulle operazioni di valutazione dell'offerta della controinteressata e di ogni altro atto precedente, preliminare, connesso o comunque collegato a quelli impugnati.

RITENUTA la necessità e l'opportunità di proporre opposizione contro il citato ricorso, individuando apposita figura professionale atta a difendere l'Ente in giudizio e al quale il Sindaco, come capo

dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato;

ATTESO che in assenza di professionalità specifiche all'interno dell'Ente, si ritiene di dover provvedere alla nomina di un Avvocato di fiducia che possa garantire una idonea tutela degli interessi giuridici dell'Ente nelle more delle procedure di affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto il conferimento di contratti d'opera intellettuale;

RILEVATA la proposta di incarico dell'Ente datata 10.03.2016 indirizzata all'Avvocato Vittorio Miniero;

RISCONTRATO che il predetto professionista, con nota in pari data ha confermato la propria disponibilità a patrocinare il summenzionato procedimento, rilasciando al contempo il preventivo di massima redatto in linea con il vigente D.M.55/2014, pari ad €3.000 per la fase cautelare ed €1.000 per l'udienza di merito, il tutto oltre IVA e CAP come per legge, per un importo complessivo di €5.075,20;

RAVVISATE le ragioni di urgenza nel provvedere ad intervenire e resistere nel menzionato giudizio predisponendo in tempi rapidi la necessaria difesa del Comune;

SENTITO il Dirigente del Settore Attività Tecniche e Produttive;

RITENUTO che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, in linea con l'orientamento illustrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.33 L.136/2010, non può assolutamente costituire né essere ricondotto nell'ambito dei "Servizi Legali" sottoposti alla disciplina del codice dei contratti, rappresentando fattispecie contrattuale di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. concluso con l'ente locale.

DATO ATTO che l'Avvocato ha comunicato, quale conto corrente dedicato ex art.3 della Legge136/2010, il seguente: IBAN: IT44C0612002400CC0290003943;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

PRECISATO, al riguardo di detto impegno di spesa, che il medesimo risulta compatibile con la disciplina di cui al surrichiamato art. 163 del d.lgs. n. 267/2000, in quanto trattasi di spesa non frazionabile

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
2. Di conferire all'Avvocato Vittorio Miniero del foro di Bologna l'incarico di assistere e patrocinare il Comune di Ortona nella giudizio promosso dalla Società ITALIANA DRAGAGGI, per le motivazioni esposte in premessa.
3. Dare atto che per tale incarico il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferisce il relativo mandato con ogni potere, ratificando sin d'ora il suo operato;
4. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160000778
Codice creditore	
Nome creditore	Vittorio Miniero
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:MNRVTR72D26A944M - p.iva:0265721206
Indirizzo	Viale Aldini, 28 – 40136 Bologna (BO)
PEC	Toto@ppaltiamo.it
Causale	Affidamento di incarico Legale
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	5.075,20

5. Di imputare la spesa complessiva di euro 5.075,20 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	5.075,20

IL COMPILATORE

PM

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 01 aprile 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993